

**NOTA INFORMATIVA 16/2024:**

**DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI**

La L. 30 dicembre 2023 n. 213, art.1, co. 94-98 (legge di Bilancio) e il D.L. 29 marzo 2024 n. 39 4, co. 2 e 3, introducono il divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti fiscali per ruoli scaduti superiori a 100.000 euro, con decorrenza 1° luglio 2024.

Dal 1° luglio 2024 tutti i versamenti da effettuare con mod. F24, mediante l'utilizzo di crediti fiscali o previdenziali in compensazione, anche parziale (ovvero con modello F24 non a "saldo zero") o nell'ambito dello stesso tributo (es. "acconti IRES con saldi IRES a credito"), devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e non mediante i servizi di internet banking.

Sempre dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 100.000. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di sospensione o di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è inibita la compensazione:

- dei crediti relativi alle imposte erariali (es. imposte sui redditi, iva, imposta di registro);
- del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. "Industria 4.0");
- dei crediti relativi a bonus edilizi;
- degli altri crediti di natura agevolativa.

Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati; della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione; del pagamento delle somme dovute, anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte, utilizzando il Mod. F24 (cod. trib. RUOL).

Al di sotto dell'importo di 100.000 euro operano:

- il divieto di compensazione in caso di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, che, però, opera fino a concorrenza degli importi a debito (l'eccedenza può quindi essere compensata) e non riguarda i crediti aventi natura agevolativa (art. 31, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- il divieto di compensazione dei crediti scaturenti dal c.d. "sconto in fattura" o dalla cessione delle detrazioni edilizie in caso di ruoli nel complesso superiori a 10.000 euro, sino a concorrenza del ruolo stesso (art. 121 co. 3-bis, DL 34/2020).

L'indebita compensazione dovrebbe essere soggetta alla sanzione del 30%.